



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204 Reg. DEL 30 DICEMBRE 2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO PREINTESA CCDI ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021 – PARTE
NORMATIVA ED ECONOMICA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 14,30 e
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco	X	
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. MICELI Marco - Assessore		X

- ◆ Presiede il Sindaco Geom. **Antonino Fabio**.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Stefano Oriti**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Davide Calco** e **Marco Miceli**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

Sulla presente proposta il Segretario Comunale predispone apposita nota, trasmessa alla Giunta Comunale con prot. n. 10792 del 30/12/2022.

Il Sindaco, venuto a conoscenza in Giunta municipale della nota a firma del Segretario Comunale prot. n. 10792 del 30/12/2022, propone alla Giunta che la stessa faccia parte integrante della proposta.

La Giunta Comunale, all'unanimità, accoglie la proposta del Sindaco.

L'Assessore Salvatore Fabio propone al Segretario Comunale di verificare eventuali responsabilità in ordine a quanto scritto nella nota.

Il Segretario si riporta a quanto rappresentato nella surriferita propria nota.

La Giunta Comunale, così, approva la proposta, allegando la nota del Segretario.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione n. 187 del 23 Dicembre 2022;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Allegata** la nota del Segretario Comunale prot. n. 10792 del 30/12/2022;
- **Ritenuta** la proposta meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Gestione del Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

PROPOSTA REGISTRO
AREA AMMINISTRATIVA
N° 42 /2022
DEL 23.12.2022

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 187 /2022
DEL 23.12.2022



OGGETTO: PRESA D'ATTO PREINTESA CCDI ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021 – PARTE NORMATIVA E PARTE ECONOMICA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi;
- l'art. 5, comma 3, del CCDL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI);
- l'art. 65 del D. Lgs. N. 150/2009 relativo all'adeguamento ed efficacia dei contratti integrativi vigenti;

Richiamati:

- l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che prevede: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...";
- l'articolo 40 ed in particolare i commi 3 bis e quinquies del d.lgs. 165/01, i quali prevedono che:
 - "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,

tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”

- *“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*
- **l'Articolo 40-bis del d.lgs. 165/01, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che:**

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
- **gli artt. 7 e 8 del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018:**
 - *l'art. 7 co.4 CCNL 21.05.2018 prevede che formano oggetto di contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art.68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;*
 - *secondo l'articolo 8, comma 1, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, mentre I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;*
 - *l'art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;*
- **l'art. 71 del CCNL per il triennio 2016/2018, il quale prevede che la nuova disciplina contrattuale sui fondi decentrati sostituisca tutte le vigenti discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni;**

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale, sono state formulate direttive alla delegazione trattante in merito alle contrattazioni collettive decentrate integrative relative agli anni dal 2018 al 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.169 del 12/12/2018, con la quale è stata costituita la Delegazione Trattante di parte pubblica, formata dal Segretario Comunale (in qualità di Presidente), dal Responsabile dell'Area Amministrativa, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziario, dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Servizio alla Persona (in qualità di componenti);

DATO ATTO che si sono tenuti gli incontri fra la Delegazione di Parte Pubblica, le R.S.U. e le OO.SS;

VISTA la preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo relativa alla costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anni 2018-2019-2020-2021- sottoscritta in data 30/12/2021 e 10/01/2022 dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e dalle organizzazioni sindacali presenti;

DATO ATTO che la Delegazione trattante, nelle riunioni del 30/12/2021 e del 10/01/2022, ha concluso la preintesa relativa al Contratto Decentrato Integrativo – Parte Normativa e Parte Economica anni 2018-2019-2020-2021 (giusti verbali che si allegano al presente provvedimento);

VISTI:

- ✓ i contenuti della citata preintesa del 30 dicembre 2021 e del 10 gennaio 2022 sul contratto decentrato integrativo per l'erogazione del fondo delle risorse decentrate del personale del comparto – Parte normativa e parte economica anni 2018-2019-2020-2021 (*allegato 1*);
- ✓ le relazioni illustrative - tecnico-finanziaria sottoscritte dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizio Gestione del Personale e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziario predisposte per il Revisore dei Conti, redatta in conformità - agli schemi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, (*allegato 2*);
- ✓ i verbali con parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 27.01.2022, con PEC acquisita in pari data al n.625 del protocollo generale dell'Ente, sulle relazioni a corredo dell'ipotesi contrattuale e sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, ai sensi del disposto dell'art. 40-bis, comma 1 e dell'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., (*allegato 3*);
- ✓ Tenuto conto dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., attuativo della Legge n. 15/2009, con particolare riferimento alle materie oggetto di trattativa decentrata.
- ✓ Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 e dall'art. 11 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.

Considerato che:

- il CCDI non deve essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- il principio generale in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, è quello per cui il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità "accessorie", solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diversi;

- nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle;

Ritenuto provvedere all'approvazione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte normativa e parte economica anni 2018-2019-2020-2021 autorizzando il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i CCNL comparto Regioni-EntiLocali;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPONE

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di autorizzare il Presidente di delegazione trattante di parte pubblica alla verifica e sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo – Parte Normativa e Parte Economica anni 2018-2019-2020-2021 come da ipotesi concordata e siglata in sede di delegazione trattante del 30.12.2021 e del 10.01.2022, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 3) Di dare atto che ai sensi dall'art. 40-bis comma 5 del d. lgs. n. 165/2001, l'Ente è tenuto a trasmettere all'ARAN e al CNEL, entro cinque giorni dalla data di effettiva sottoscrizione, in modalità digitale, il contratto collettivo decentrato integrativo Parte Normativa e parte economica anni 2018-2019-2020-2021, ed ottemperare, unitamente alla documentazione che attesta le specifiche modalità di copertura delle risorse in tal modo, all'obbligo previsto.
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Personale-Contrattazione Integrativa" del sito istituzionale del Comune;
- 5) di dichiarare, stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.




IL PROPONENTE
IL SINDACO
Geom. Antonino Fabio



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ARTICOLO 49 DEL T.U. EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 23.12.2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Maria Galati

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi, li 23/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidala')

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio _____ - Esercizio Finanziario _____.

1	capitolo n. _____	Impegno n° _____	per € _____
2	capitolo n. _____	Impegno n° _____	per € _____

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidala')

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidala')

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 204

DEL 30.12.2022

DALLE ORE 14,30 - ALLE ORE SEGUENTI.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Tel. 0941485040

Pec:

protocollo@pec.comunelongi.it

Prot. n. 10192 del 30.12.2022

Al Sindaco


Ai componenti della Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 23.12.2022 con cui l'Organo politico – per quanto concerne la preintesa riguardante la Contrattazione decentrata integrativa per le annualità 2018-2019-2020 e 2021, sottoscritta da delegazione trattante di parte datoriale e delegazione sindacale in data 30.12.2021 e 10.01.2022 – propone di approvare la preintesa ma, al tempo stesso, di onerare il presidente della delegazione trattante, prima della sottoscrizione, di “verificare” la stessa, prefigurando pertanto, di fatto, una (ri)valutazione della contrattazione, il sottoscritto Segretario non può che manifestare le proprie riserve per il caso di specie, anche in virtù di quanto emerge da costante giurisprudenza contabile, innanzitutto, sulle ipotesi di contrattazione tardiva.

Si rappresenta, infatti, come una tale attività di verifica proposta sui lavori precedentemente condotti – e concretizzatisi nella surriferita preintesa – richiederebbe, oggi, da parte dello scrivente o comunque della delegazione trattante incaricata, rinnovate valutazioni sulle vie percorribili per garantire la conformità a disposizioni normative e contrattuali.

A tal uopo, preme rammentare come – per consolidato orientamento della Corte dei Conti e a garanzia del rispetto delle norme giuscontabili – se, ad esempio, il fondo è costituito nell'anno di competenza, in caso di mancata definizione della contrattazione entro l'esercizio finanziario di riferimento, gli istituti liquidabili sono solo quelli, relativi al trattamento economico tabellare, fissi e continuativi e le indennità disciplinate esclusivamente dal CCNL del comparto di riferimento: e cioè turno, reperibilità e maggiorazione festiva.

È questa, dunque, a parere di chi scrive e a fronte dell'attività di verifica demandata, l'unica possibile gestione delle pregresse annualità di contrattazione (ben quattro, quelle oggetto della preintesa in argomento) e, di conseguenza, garanzia di conformità alle vigenti disposizioni.



Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Oriti

PROPOSTA N. 187 del 23.12.2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Geom. Amantino Fabio

L'Assessore Anziano
Dott.ssa Cirrincione Fiorella

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Oriti

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 30.12.2022

Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____

Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 03.01.2023.

Longi, li 30.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano Oriti

Stefano Oriti

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Maria Galati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE